

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/90 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1990

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3699/89 della Commissione, dell'11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 dieci pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità

nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3699/89; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 12. 12. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1990, pag. 9.